

Il legato dell'“instrumentum” nel pensiero di Nerazio

I. Introduzione

Il completo studio degli autori che si sono occupati del legato dell'*instrumentum*, citati nel corso del presente lavoro, potrebbe far ritenere non più necessarie riflessioni sulla materia. Tuttavia, secondo noi, l'argomento può essere ancora motivo di indagine sotto nuovi profili. La nostra proposta non consisterà nel riproporre l'analisi del tema dal punto di vista cronologico, ad esempio, dalle origini fino alla giurisprudenza severiana, ma soltanto nel cercare di spiegare la visione neraziana nel suo contesto storico. Tale prospettiva permetterà di determinare il contributo preciso del giurista e i suoi apporti su diversi problemi riguardanti questo tipo di legato che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Nerazio ha piena conoscenza degli elementi di cui è composto il fondo rustico, non soltanto perché ha studiato sicuramente le opere di Catone, *De agricultura*, di Varrone, *De re rustica*, di Columella, *De re rustica*, o di Plinio, *Naturalis historia*, ma soprattutto perché il giurista proviene da una famiglia di antica nobiltà sannita originaria di *Saepinum*¹ in cui il legame con la terra era molto forte, come dimostra la sua evidente conoscenza di economia agraria che emerge in ogni brano motivo della nostra indagine. La sua visione in relazione al fondo rustico, sotto il profilo giuridico e pratico, arricchisce la materia dei legati, specificamente quelli che hanno come oggetto l'*instrumentum fundi*, argomento che il giurista impiegherà come modello di interpretazione per altri legati analoghi, come ad esempio quelli dell'*instrumentum domus e tabernae*.

Come vedremo di seguito, in età antonina l'identità concettuale sostenuta da Labeone tra *fundus instructus* e *fundus cum instrumento* non esiste più; infatti la suppellettile, elemento integrante del fondo, acquisisce una connotazione diversa da quella che aveva in origine, comprendendo non soltanto materiali poveri, ma anche oggetti fatti di materiali preziosi come avorio, tartaruga, argento, oro

¹ Sulla vita di Nerazio Prisco vedere ad esempio, W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967, 144 ss.; F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad., Firenze 1968, 190, F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, 156 ss.; G. Camodeca, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *AAN*. 87, 1976, 32 ss.; F. Casavola, *Giuristi Adrianei*, Napoli 1980, 272 ss.; V. Scarano Ussani, *Empiria e Dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, rist. Torino 1990, 21 ss.; T. Masiello, prefazione all'opera di S. Nappi, *Ius finitum*, Bari 2005, 7 ss.; G. Camodeca, *Il giurista L. Neratius Priscus Cos. Suff. 97 nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI*, 73, 2007, 291 ss.

e gemme; inoltre, la *villa* non è più considerata soltanto una parte del fondo, ma anche il luogo usato dal *pater familias* per il proprio beneficio e comodità.

I testi oggetto di indagine si trovano nel libro quarto delle epistole di Nerazio citato da Ulpiano (20 *ad Sab.*), in D. 33.7.12.35 e 43, nella stessa opera ma in un luogo non identificato di una lettera ricordata in D. 19.2.19.2 (Ulp. 32 *ad ed.*), nel secondo libro dei suoi responsi in D. 33.7.23 e in testi di provenienza incerta, come le citazioni neraziane in D. 33.7.12.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*), in D. 33.7.13 pr.-1 (Paul. 4 *ad Sab.*), in D. 33.7.18.2 (Paul. 2 *ad Vitell.*), e in D. 33.7.24 (Paul. 3 *ad Nerat.*).

II. *Fundus instructus e fundus cum instrumento*

Tra i tipi di legato trattati da Nerazio si trovano quelli che hanno come oggetto il *fundus instructus* e il *fundus cum instrumento*. In origine sembrerebbe esistere identità concettuale tra *fundus instructus* e *fundus cum instrumento*, come ricorda Labeone in D. 33.7.5 (Lab. 1 $\pi\upsilon\theta\alpha\nu\tilde{\omega}\nu$ a Paul. *epitom.*): *si cui fundum et instrumentum eius legare vis, nihil interest, quomodo leges fundum cum instrumento an fundum et instrumentum an fundum instructum*. All'età di Traiano, tuttavia, il *fundus instructus* aveva una connotazione più ampia rispetto a quella di *fundus cum instrumento*: il processo era iniziato già con Sabino, come ricorda Ulpiano in D. 33.7.8 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *In instrumento fundi ea esse, quae fructus quaerendi cogendi conservandi gratia parata sunt, Sabinus libris ad Vitellium evidenter enumerat ...*, e in D. 33.7.12.27 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *... et Sabinus libris ad Vitellium scribit fatendum esse plus esse, cum instructus fundus legeretur, quam si cum instrumento: quam sententiam cottidie increscere et invalescere videmus ...*

In un frammento di Ulpiano, in D. 33.7.12.35 (20 *ad Sab.*), leggiamo una citazione al libro quarto delle epistole di Nerazio², in cui il giurista traiano avrebbe elencato e chiarito ad un personaggio di nome Rufino³ alcuni oggetti di cui sarebbe stato composto il *fundus instructus*:

² I testi pervenuti appartenenti al libro quarto delle epistole di Nerazio sono soltanto D. 33.7.12.35 e 43. Tali brani oltre a D. 19.2.19.2 sono tutti quelli che rimangono dei *libri epistularum* di Nerazio come può corroborarsi in O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, rist. Roma 2000, 763 ss. Su questo punto R. Greiner, *Opera Neratii*, Karlsruhe 1973, 134.

³ Dubbi intorno alla figura di Rufino a cui è indirizzata la lettera di Nerazio. Vorremmo ricordare soltanto alcuni personaggi con tale nome vissuti nel periodo in cui scrisse il giurista. Plinio, ad esempio, manda una lettera a Rufino (*ep.* 8.18) identificabile probabilmente con Fadio Rufino, *vir egregius* come è ricordato in *ep.* 9.23.4 probabile console *suffectus* omonimo del 113 d.C. Inoltre, esiste un Trebonio Rufino, amico di Plinio ricordato in *ep.* 4.22.1 e 2. Su questo punto K. Wachtel, s.v. *Rufinus*, in *Prosopographia Imperii Romani*, VII.1, Berolini 1999, 95.

Neratius quoque libro quarto epistularum Rufino respondit instructo fundo et suppellectilem et vina et mancipia non solum ad cultum custodiamve villae, sed etiam quae ut ipsi patri familias in ministerio ibi essent, legato cedere.

Tra gli elementi di cui è composto il *fundus instructus* è inclusa la suppellettile. L'origine del termine *supellex* è indicato da Celso in D. 33.10.7 pr. (Cels. 19 dig.), il quale include una spiegazione della parola proposta da Labeone, secondo cui, in origine, le cose di uso personale erano collocate sotto una pelle ai militari che partivano verso una determinata legione: *quod olim his, qui in legationem proficiscerentur, locari solerent, quae sub pellibus usui forent*. In età antonina, invece, la *supellex* avrà una connotazione diversa, e corrisponderà a tutti gli oggetti mobili del *pater familias* esistenti nel fondo ed aventi la funzione di uso domestico, fatta eccezione, per una parte della giurisprudenza, degli oggetti fatti da metalli preziosi, vestiti ed animali⁴, come ad esempio⁵: le tavole (*mensae*), i trapezofori o sostegni di tavola artisticamente lavorati (*trapezophora*), le tavole a tre piedi (*delficae*), le sedie (*subsellia*), gli sgabelli (*scamna*), i letti (*lecti*) anche se sono stati placcati in argento (*etiam inargentati*), i materassi (*culcitae*), le coperte (*toralia*), i calzari di feltro (*impilia*), le casseruole per l'acqua (*vasa aquaria*), i recipienti (*pelves*), i catini per lavarsi le mani (*aquiminalia*), i candelabri (*candelabra*), le lampade (*lucernae*), le conche di ferro usate come bracieri (*trulla*). Sono da includere, inoltre, altri utensili metallici comuni,

⁴ Così Pomponio, in D. 33.10.1 (Pomp. 6 ad Sab.): *supellex est domesticum patris familiae instrumentum, quod neque argento aurove facto vel vesti adnumeretur*. Fiorentino, in D. 33.10.2 (Flor. 11 inst.): *id est res moventes non animales*. In relazione agli oggetti fatti di metalli preziosi destinati all'uso domestico, sembrerebbe esistere una controversia giurisprudenziale tra Celso, Pomponio e Paolo, perché mentre Celso, in D. 33.10.7.1 (19 dig.), aveva fatto notare il cambiamento della società romana, in cui la suppellettile non era più composta soltanto di materiali poveri ma di oggetti fatti di materiali preziosi, come ad esempio, avorio, tartaruga, argento, oro e gemme (... *nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea denique suppellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, iam ex auro etiam atque gemmis suppellectili utuntur...*) Pomponio continuava ad escluderli. Paolo, D. 33.10.3 e 5 (Paul. 4 ad Sab.) condivide la tesi celsina ed informa inoltre che, i recipienti, i catini per lavarsi le mani, i tavoli e i letti nonostante siano fatti nella sua integrità di metalli e gemmi preziose, continuerebbero ad essere ritenuti *supellex*: ... *nam et pelves argenteas et aquiminalia argentea et mensas et lectos inargentatos vel inauratos atque gemmatos in suppellectili esse non dubitatur, usque adeo, ut idem iuris sit et si tota argentea vel aurea sint*. 5. *Nec interest, cuius materiae sunt res* ... Non sappiamo quale sia stata la posizione di Nerazio, ma quando sarà trattato il problema del legato di *domus instructa* vedremo come probabilmente il giurista avrebbe incluso anche oggetti di materiali preziosi nel presente concetto.

⁵ Nell'elencazione degli oggetti riportiamo D. 33.10.3 pr.-5 (Paul. 4 ad Sab.): vi si includono soltanto le *res* che, secondo noi, sono stati considerati come *supellex* da Nerazio e non le 'cose' di cui sembrerebbe esistere controversia giurisprudenziale, perché non abbiamo notizia della tesi neraziana sulla questione.

cioè senza una specifica destinazione (*vasa aenae vulgaria*), i cassetti (*capsae*) e gli armadi (*armaria*) non destinati alla collocazione di libri o vestiti, il vasellame di cristallo per mangiare e bere (*vitrea escaria et potoria*), sia che fosse comune o di alto valore.

Ad avviso di Nerazio, per individuare gli elementi di cui era composto il *fundus instructus*, bisognava considerare come punto di riferimento la *villa* o il *praetorium*⁶ in quanto facente parte dello stesso fondo; infatti con il termine *supellex* si intende una universalità di cose esistenti nella stessa *villa*⁷ e usate dal *pater familias* per il suo proprio beneficio e comodità.

Tra gli altri beni di cui è composto il *fundus instructus*, Nerazio include il vino, usando il termine al plurale '*vina*', probabilmente per sottolineare i diversi tipi: da una parte, il vino è destinato a soddisfare i bisogni propri del *pater familias* e dei suoi eventuali ospiti, e dall'altra, quello di qualità inferiore si annacqua producendo vinello (*lora*) per gli schiavi⁸. Evidentemente, i vini citati dal giurista, sono il risultato della vendemmia dopo la raccolta dell'uva prodotta nel

⁶ Dobbiamo distinguere tra *villa* ed *aedes* (*domus*) come sottolinea Fiorentino, in D. 50.16.211 (Flor. 8 *inst.*), il quale, riteneva incluso, nel termine *fundus* è incorporato l'edificio nella sua integrità e la totalità del campo: '*Fundi*' *appellatione omne aedificium et omnis ager continetur*. Ma se gli edifici sono in uso urbano sono chiamati 'case' (*aedes*), mentre che nel caso dei rustici 'ville' (*villae*): *sed in usu urbana aedificia 'aedes', rustica 'villae' dicuntur*. Ma nella città un luogo senza edificio è chiamato 'area', ma nella zona rurale 'campo': *locus vero sine aedificio in urbe 'area', rure autem 'ager' appellatur*. E lo stesso campo con un edificio è chiamato fondo: *idemque ager cum aedificio 'fundus' dicitur*. Il termine *praetorium* è usato da Nerazio in D. 8.3.2 pr. (Nerat. 4 *regul.*): *rusticorum praediorum servitutes sunt licere altius tollere et officere praetorio vicini, vel cloacam habere licere per vicini domun vel praetorium, vel protectum habere licere*.

⁷ In età repubblicana Alfeno distingue tra *instrumentum villae* e la suppellettile come si osserva in D. 33.7.16 pr. (Alfen. 2 *dig. a Paul. epit.*): *villae instrumento legato suppellectilem non contineri verius est*. Tale distinzione non è condivisa tuttavia da Paolo in D. 33.7.19.1 (Paul. 13 *resp.*): *Paulus respondit villae instrumento neque fructus repositos neque equitium contineri, suppellectile autem legato cedere ...* La diversità tra i due concetti è stata spiegata da R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova 1969, 27 ss., nel senso che la suppellettile serve al *pater familias* in modo diretto mentre l'*instrumentum villae* serve direttamente alla villa di campagna e indirettamente al *pater familias*. Nel brano che stiamo analizzando di Nerazio risulta irrilevante distinguere i due concetti, perché evidentemente nel *fundus instructus* sarebbero stati compresi tutti gli elementi del fondo utili al *pater familias* direttamente o indirettamente.

⁸ Abbiamo considerato le parole di Catone, *de agri cult.* 25: *... si voles, lavito paulatim: erit lorea familiae quod bibat*. L'autore nel brano 57 della stessa opera tratta delle razioni di vino destinate alla *familia servorum* e su questo aspetto prende in considerazione il presupposto che il vino fosse stato prodotto dal fondo (*vinum familiae: ubi vindemia facta erit, loram bibant ...*). Come vedremo più avanti, tale dato potrebbe servire come fondamento all'ipotesi che il problema analizzato da Nerazio corrispondesse ad un fondo in cui si coltivavano viti, perché se nel *fundus instructus* fossero stati inclusi i vini, non è ragionevole escludere l'utilità degli stessi anche per gli schiavi, coltivatori dello stesso fondo.

fondo concesso in legato⁹. Nerazio cita solo il vino escludendo altri prodotti della terra come il grano o le olive, perché egli qui risponde ad un quesito specifico di Rufino, ossia la determinazione degli elementi del *fundus instructus*, probabilmente perché quest'ultimo avrebbe dovuto riceverlo in legato o era stato designato erede in un testamento o doveva consegnarlo al legatario. Diversamente, se il giurista nel suo responso avesse avuto a modello un tipo di fondo diverso da quello specificamente analizzato nell'epistola, avrebbe aggiunto altri beni, ad esempio il grano necessario per la produzione del pane. Ciò trova conferma in D. 33.7.6 (Scaev. 16 *dig.*), che include nel *fundus instructus* non soltanto il vino ma anche il grano¹⁰.

In conclusione, se nel testo, analizzato in questa sede, viene considerato solo il vino come uno degli elementi di cui è composto il *fundus instructus* senza che sia incluso il grano, è da attribuire al fatto che Nerazio aveva in mente un fondo destinato all'attività vinicola¹¹ di cui era stato onorato (o onerato) Rufino, sottolineando un dato certo, i vini prodotti nello stesso *fundus* formavano parte del legato.

Gli altri elementi del *fundus instructus* sono gli schiavi¹². Nerazio distingue

⁹ Intorno alla vendemmia Cato *de agri cult.* 25 e 26. A. Di Porto, *Impresa agricola ed attività collegate nell'economia della «villa»*. Alcune tendenze organizzative in *Sodalitas. Scritti in On. di A. Guarino*, VII, Napoli 1984, 3235 ss., ha fatto notare come, già a partire dal I secolo a.C., esisteva un fascio di attività ruotanti attorno al *fundus*; oltre la coltivazione, la trasformazione dei prodotti del fondo, fra cui particolare importanza rivestiva la vinificazione.

¹⁰ *Nepoti legaverat quae certa regione praedia habuerat ut instructa sunt, cum vino grano ...*

¹¹ Vorremmo sottolineare che agli inizi di età imperiale Columella, nel libro terzo della sua opera *De re rustica*, ricorda che nessuna coltivazione conviene più all'agricoltore che non sia quella della vite (3.3.2: ... *Interim studiosi agricolationis hoc primum docendi sunt uberrimum esse reditum vinearum*). Così come Plinio, *nat.* 18.29, citando Catone conferma lo stesso pensiero: *Ille (Cato) in agro quaestuosissimam iudicat vitem, non frustra, quoniam ante omnia de impensae ratione cavet ...* Tale situazione farebbe pensare (anche statisticamente parlando) che il fondo di cui faceva allusione Rufino avesse avuto come scopo la coltivazione della vite necessaria per la produzione del vino.

¹² Varr. *de re rust.* 1.17.1 richiama la distinzione di tre tipi di *instrumentum*: *vocale* (schiavi), *semivocale* (animali) e *mutum* (utensili) (... *instrumenti genus vocale et semivocale et mutum: vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra*). Se per Nerazio gli schiavi sono stati incorporati nel *fundus instructus* significa che i *mancipia* formavano parte del *instrumentum* come, a partire del periodo repubblicano, tutta la giurisprudenza aveva condiviso. Isolata rimaneva la tesi contraria di Alfeno, ricordata da D. 33.7.12.2 (Ulp. 20 *ad Sab.*), perché, a suo avviso, nessun essere vivente era un *instrumentum*: *Alfenus autem, si quosdam ex hominibus aliis legaverit, ceteros, qui in fundo fuerunt, non contineri instrumentum ait, quia nihil animalis instrumenti esse opinabatur ...* Probabilmente il concetto di *instrumentum* in origine era destinato agli esseri inanimati, come ad esempio attrezzi ed utensili necessari per la coltivazione, (tesis ancora condivisa da Alfeno) e poi vennero inclusi gli schiavi. Su questo argomento A. Steinwenter, *Fundus cum instrumento. Eine agrar- und rechtsgeschichtliche Studie*, Wien-Leipzig 1942, 26 ss.; V. Arangio-Ruiz, s.v. *instrumentum*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.1, Roma 1946,

tre categorie: destinati alla coltivazione, alla custodia della villa e al servizio dello stesso *pater familias*. Per quanto riguarda la prima categoria dobbiamo ricordare l'organizzazione dell'attività agricola in diversi livelli, come chiariva Sabino, ricordato da Ulpiano, *libro vicesimo ad Sabinum* in D. 33.7.8 pr.¹³: gli *homines qui agrum colunt* (gli operai agricoli), i *vilici* (i capi coltivatori o massari¹⁴), i *monitores* (sorveglianti dell'attività agricola). Tra gli operai agricoli Columella, *de re rust.* 11.1.12-16¹⁵, include *arator* (aratore), *fossor* (zappatore), *foeni sector* (affianatore), *arborator* (coltivatore degli alberi da frutto) e *vinitor* (coltivatore della vite). Dobbiamo inoltre ricordare gli schiavi messi in catene, i quali non avrebbero dovuto smettere di lavorare¹⁶.

Tra gli schiavi destinati alla custodia della villa sono gli *atrienses* (porterai o maggiordomi), i quali avevano una funzione di sorveglianza e, infine, per quanto concerne gli schiavi addetti al servizio dello stesso *pater familias*, dovremmo includere sia quelli destinati alla cura della villa che quelli che amministravano il fondo. Tra i primi si indicano gli *scoparii* (spazzini), i *topiarii* (giardinieri), i *pastores* (pastori) e i *saltuarii* (guardaboschi), nel caso in cui ci fossero state foreste, pascoli e greggi¹⁷; nella seconda categoria rientravano l'*actor* e il di-

59 ss.; P. Rasi, *Le pertinenze e le cose accessorie*, Padova 1954, 28; M. Horvat, «*Servi*» e «*legatum fundi*» nella giurisprudenza classica in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, I, Milano 1968, 213 ss.; Id., «*Legatum fundi*» e «*servi*» in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 89 ss.; Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, cit., II, 2 ss. Una proposta di spiegazione alla tesi di Alfeno è presentata da M.A. Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Napoli 1996, 33 ss. Secondo la studiosa, Alfeno condivideva la tesi filosofica aristotelica per cui gli schiavi ed animali, in quanto membri di specie superiori, non potevano essere destinati in qualità di *instrumentum*.

¹³ ... *Sabinus libris ad Vitellium evidenter enumerat. quaerendi, veluti homines qui agrum colunt, et qui eos exercent praepositive sunt is, quorum in numero sunt vilici et monitores ...*

¹⁴ Il *vilicus* doveva avere un'assidua presenza sul fondo, così Colum. *de re rust.* 11.1.21-26, senza escludere la sua facoltà di effettuare acquisti e vendite in città e nei mercati: ... *Non urbem, non ullas nundinas, nisi vendendae aut emendae rei necessariae causa, frequentaverit. Neque enim coloniae suae terminos egredi debet nec absentia sua familiae cessandi aut delinquendi spatium dare ...* Sull'attività di mercato del *vilicus* vedere Di Porto, *Impresa agricola ed attività collegate nell'economia della «villa»*. Alcune tendenze organizzative cit., 3267 ss.

¹⁵ ... *Nam et arator reperitur aliquis bonus et optimus fossor aut foeni sector nec minus arborator et vinitor ...*

¹⁶ I riferimenti ai *compeditis* si trovano in Cato *de agri cult.* 56 e 57 quando tratta degli alimenti e del vino che dovrà essere proporzionato agli schiavi.

¹⁷ Per identificare gli schiavi destinati al servizio del *dominus* abbiamo preso in considerazione il frammento di Ulpiano, in D. 33.7.8.1 (Ulp. 20 *ad Sab.*), il quale afferma che in certe regioni sono incorporati all'*instrumentum*, nel caso in cui la villa fosse particolarmente curata (come evidentemente accade anche nel brano di Nerazio motivo della nostra indagine), gli *atrienses* (porterai), gli *scoparii* (spazzini); i *topiarii* (giardinieri) se la villa avesse avuto giardini i *pastores* (pastori) e i *saltuarii* (guardaboschi), se inoltre avesse avuto foreste, pascoli e greggi: *quibusdam*

spensator, che avevano funzioni amministrative¹⁸.

Confrontando il contenuto del brano dal quarto libro delle epistole di Nerazio con la posizione di Sabino, che si trova in D. 33.7.12.27 (Ulp. 20 *ad Sab.*), risulta interessante verificare se il giurista traiano condivesse pienamente l'affermazione di Sabino e Cassio, i quali ritenevano che il concetto di *fundus instructus* fosse più ampio di quello di *fundus cum instrumento*, a differenza di Labeone, in D. 33.7.5 (1 *πυθωνῶν a Paul. epitom.*), che considerava i due concetti sinonimi¹⁹. La tesi di Sabino (precedentemente affermata da Servio e Alfeno²⁰) durante il periodo classico era maggiormente condivisa e trovava più forza come si evidenzia in D. 33.7.12.27: *quam sententiam cottidie increocere et invalescere videmus*.

Siccome Nerazio avrebbe ritenuto valida la tesi di Sabino, Ulpiano ricorda il pensiero del giurista traiano in D. 33.7.12.35 (Ulp. 20 *ad Sab.*). Tale ipote-

in regionibus accedunt instrumento, si villa cultior est, veluti atrienses scoparii, si etiam viridaria sint, topiarii, si fundus saltus pastionesque habet greges pecorum pastores saltuarii. Un'analisi approfondita del brano è fatto dalla Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell' «instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C. cit., 229 ss.

¹⁸ Il riferimento all'*actor* si trova, ad esempio, in D. 34.4.31 pr. (Scaev. 14 *dig.*): ... *Stichum his praediis, in quae translatus est, actorem cedere ... Il dispensator è definito da Varrone, de ling. Lat. 4: Dispensator, cui creditur administratio pecuniarum, quia prius quam dabant pecuniam, non numerabant, sed appendebant eam. Inoltre è menzionato da Pomponio, D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*): ... *dispensator non esse servorum urbanorum numero ...* Sull'argomento si v. Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell' «instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C. cit., 51.**

¹⁹ Nello stesso senso R. Astolfi, *Et Cassius apud Vitellium notat*, in *Iura* 16, 1965, 117 ss.; Id., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* II, cit., 2, 13 ss.; Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell' «instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C. cit., 26 nt. 26.*

²⁰ Alfeno aveva un concetto di *fundus instructus* più ampio di quello di *fundus cum instrumento* come si evince nel brano di tale giurista, *libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum* in D. 33.7.16.2: *quidam uxori fundum, uti instructus esset, in quo ipse habitabat, legavit. consultus de mulieribus lanificis an instrumento continerentur, respondit non quidem esse instrumenti fundi, sed quoniam ipse pater familias, qui legasset, in eo fundo habitasset, dubitari non oportere, quin et ancillae et ceterae res, quibus pater familias in eo fundo esset instructus, omnes legatae viderentur. I termini *consultus* e *respondit* sarebbero attribuiti a Servio perché nel testo precedente, in D. 33.7.16.1, Alfeno avrebbe citato l'opinione di lui. In tale senso vedere Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II cit., 8 ss.; M. Miglietta, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento 2010, 221 ss. e nt. 60. *Contra*, Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell' «instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d. C. cit., 40 ss. e nt. 79.* L'Autrice ritiene che non sembrerebbe esistere alcun legame di consequenzialità logica, cosa che priverebbe ulteriormente di fondamento l'attribuibilità a Servio del participio in questione, ma giustamente Miglietta sostiene: «pare quantomeno singolare, sotto il profilo stilistico, che Paolo abbia epitomato Alfeno riferendosi allo stesso come si trattasse di un proprio commento, modalità di citazione, questa, che non conosce altre ricorrenze nell'opera».*

si, infatti, troverebbe conferma nello stesso commento di quest'ultimo all'ultima frase di Sabino e Cassio, annotata nell'opera di Vitellio²¹, riportata in D. 33.7.12.27²²: *omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset pater familias, instructo, inquit, continebuntur.*

Secondo Nerazio, il contenuto del legato del *fundus instructus* sarebbe stato maggiore di quello del legato del *fundus cum instrumento*. Tale *legatum* avrebbe contenuto sia l'*instrumentum fundi* sia l'*instrumentum patris familias*, concedendo all'onorato non soltanto un fondo con tutti gli attrezzi necessari per la produzione, ma anche tutti gli oggetti che avrebbero permesso al legatario la facoltà di soggiornare in campagna in maniera comoda, allo stesso modo del testatore quando era in vita. Per quanto riguarda il contenuto del *fundus cum instrumento* Nerazio sostiene che questo fosse inferiore al precedente; infatti in un frammento di Paolo in D. 33.7.18.2 (Paul. 2 *ad Vitell.*) si osserva come il giurista traiano abbia escluso certi beni:

Asinam molendariam et molam negat Neratius instrumento fundi contineri.

La tesi neraziana in cui si esclude che gli asini usati nei mulini a trazione animale (o i cavalli che avrebbero potuto essere impiegati allo stesso scopo) possano venire inclusi nell'*instrumentum* del fondo è contraria al resto della giurisprudenza precedente e successiva, come è constatabile in un brano di Giavoleno, in D. 33.7.26.1 (Iavol. 5 *ex post. Lab.*):

Molas manuaris quidem suppellectilis, iumentarias autem instrumenti esse Ofilius ait. Labeo Cascellius Trebatius neutras suppellectilis, sed potius instrumenti putant esse, quod verum puto.

Ofilio distingueva le macine manuali da quelle a trazione animale (il testo parla di *iumentarias* ma non vediamo motivo per non includere le *asinarias*); nel primo caso erano valutate ancora come suppellettile a differenza delle seconde, perché il giurista probabilmente ricordava che le *molas manuaris* erano

²¹ Il problema se Cassio avesse annotato l'opera di Vitellio è stato studiato da Astolfi, *Et Cassius apud Vitellium notat* cit., 117 ss.

²² *Sed si fundus non sit cum instrumento legatus, sed ita ut instructus sit, quaesitum est, an plus contineatur, quam si cum instrumento legatus esset. et Sabinus libris ad Vitellium scribit fatendum esse plus esse, cum instructus fundus legetur, quam si cum instrumento: quam sententiam cottidie increcere et invalescere videmus. quanto igitur hoc legatum uberius est, videndum est. et Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat: omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset pater familias, instructo, inquit, continebuntur, id est quae ibi habuit, ut instructor esset. hoc ergo legato non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum reliquisse videtur.*

trasportabili e portate dai militari in guerra²³. Cascellio, Trebazio, Labeone e Giavoleno non separano più i due tipi di oggetti perché entrambi avevano la stessa funzione e attribuiscono loro il significato di *instrumentum*.

In un altro brano di Ulpiano, in D. 33.7.12.10 (Ulp. 20 *ad Sab.*), si evidenzia come in età severiana prevalesse il pensiero contrario a Nerazio; perciò le macchine a trazione animale e l'asino utilizzato a tale scopo (o il cavallo) avrebbero formato parte dell'*instrumentum*:

Et molas et machinas, fenum stipulas, asinum machinarium, machinam frumentariam, vas aeneum, in quo sapa coqueretur et defrutum fiat et aqua ad bibendum lavandamque familiam paratur, instrumenti esse, et cribra, et plaustra quibus stercus evehatur.

Sebbene Schulz²⁴ ritenga che il contenuto del testo fosse appartenuto a Sabino, il quale, avrebbe sostenuto la sua tesi nel commento *ad Vitellium*²⁵, secondo noi, nonostante risulti evidente l'esame dell'argomento dal giurista, non esistono prove della paternità della presente tesi; perciò, preferiamo essere più prudenti e limitarla all'età severiana.

I motivi per cui Nerazio non avesse incluso nell'*instrumentum fundi* la macchina e l'asino a differenza di Cascellio, Trebazio, Labeone, Giavoleno ed Ulpiano non sono chiari. Congetturando, potremmo ipotizzare la condivisione del giurista traiano del pensiero di Alfeno²⁶, il quale avrebbe escluso gli esseri viventi dall'*instrumentum*. Tuttavia, tale ipotesi non risulta veritiera, perché, in D. 33.7.18.2 Nerazio non indica tutti gli asini, ma soltanto l'animale utilizzato per la trebbiatura; inoltre, resterebbe senza spiegazione l'esclusione della *mola* nonostante fosse un essere inanimato.

²³ Su questo punto vedere A. Baudrillart, s.v. *mola*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, III, Paris 1904, 1960 ss., e A. Wacke, *Molinos y tahonas: evolución histórica y Derecho romano*, in *Liber Amicorum J. Miquel. Estudios Romanísticos con motivo de su Emeritazgo*, Barcelona 2006, 1051 ss. Secondo P. Biavaschi, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011, 89 ss., il discorso sulle mole va letto alla luce di una insorgente consapevolezza delle trasformazioni economiche che hanno portato al sorgere di fondi più estesi e sviluppati accanto a quelli di più piccole dimensioni, in cui a lavorare sarebbe stato soltanto il *pater* con la sua famiglia e pochi servi. Per ultima A.M. Giomaro, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *Riviste@Unurb.*, 2013, 139 ss.

²⁴ F. Schulz, *Sabinus-Fragmente in Ulpianus Sabinus-Commentar*, Halle 1906, 48: tesi condivisa da Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano II*, cit., 11 ss.

²⁵ Cfr. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis II*, cit., 190.

²⁶ D. 33.7.12.2 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *Alfenus autem, si quosdam ex hominibus aliis legaverit, ceteros qui in fundo fuerunt, non contineri instrumento ait, quia nihil animalis instrumenti esse opinabatur: quod non est verum: constat enim eos, qui agri gratia ibi sunt instrumento contineri.* Sul frammento si v. Wacke, *Molinos y tahonas: evolución histórica y Derecho romano* cit., 1075.

Secondo Astolfi²⁷ Nerazio non includeva la figura dell'*instrumentum instrumenti* nell'*instrumentum fundi*, concetto in cui erano incorporati tutti gli oggetti non destinati specificamente al fondo stesso, ma nell'*instrumentum fundi*, come ad esempio: il personale e tutti gli oggetti destinati a favore della *familia rustica*²⁸. La sua tesi troverebbe fondamento in un testo di Ulpiano, *libro vicesimo ad Sabinum* in D. 33.7.12.6²⁹, in cui è constatabile l'esistenza della controversia giurisprudenziale riguardo alla possibilità di includere nel legato l'*instrumentum* dell'*instrumentum*: *sed an instrumenti instrumentum legato instrumento continetur, quaeritur*.

La giurisprudenza riteneva l'asina del mulino e la *mola* parte dell'*instrumentum* del fondo perché il grano macinato sarebbe servito per produrre il pane, alimento fondamentale della *familia rustica*³⁰; invece Nerazio non era dello stesso parere probabilmente perché, visto che tali beni non intervenivano direttamente nella produzione agricola³¹, avrebbe preferito incorporarli nel concetto di *fundus instructus*.

²⁷ Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II cit., 11 ss.

²⁸ Trebazio, citato da Ulpiano in D. 33.7.12.5 (Ulp. 20 *ad Sab.*), inseriva il *pistor* (panettiere) e il *tonsor* (barbiere) destinati al servizio degli schiavi, il *fabrum* (operaio), il quale riparava la villa, le donne dedicate alla preparazione del pane e le servitrici nella villa, i *molitores* (molinari, i quali trebbiano il grano), la *focaria* e la *vilica* (cuciniera e fattoressa) collaboratici allo stesso modo del proprio marito, le *lanificas* (lavoratrici della lana) produttrici di vestiti destinati agli schiavi e le cuoche che cucinano pietanze per loro: *Trebatius amplius etiam pistorem et tonsorem, qui familiae rusticae causa parati sunt, putat contineri, item fabrum, qui villae reficiendae causa paratus sit, et mulieres quae panem coquant quaeque villam servant: item molitores, si ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo aliquo officio virum adiuvet: item lanificas quae familiam rusticam vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant*. Su questo argomento Wacke, *Molinos y tahonas: evolución histórica y Derecho romano* cit., 1073 ss.

²⁹ La discussione sarebbe stata affrontata da Servio come si osserva alla fine del brano: *sed an instrumenti instrumentum legato instrumento continetur, quaeritur: haec enim, quae rusticorum causa parantur, lanificae et lanae et tonsores et fullones et focariae non agri sunt instrumentum, sed instrumenti. puto igitur etiam focarium contineri: sed et lanificas et ceteros, qui supra enumerati sunt: et ita Servium respondisse auditores eius referunt*. Il testo sembra rimaneggiato perché si ripete l'idea che era stata attribuita a Trebazio nel brano precedente usando i termini *haec enim, quae rusticorum causa parantur*, inoltre l'inciso *et lanae* sembra fuori posto perché la lana non può essere inclusa tra i tipi di schiavi, per cui si dovrebbe condividere la proposta di Mommsen, *ad h.l.* di leggere *et lanae tonsores*. Più critiche al passo sono rilevate dalla Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C.* cit., 184 ss., con riferimenti bibliografici.

³⁰ Catone, *de agri cult.* 56, ricorda le razioni alimentari destinate agli schiavi, in cui il *compeditus* (lo schiavo messo in ceppi) avrebbe avuto diritto a quattro libbre di pane al giorno: ... *compeditis per hiemem panis pondo IIII*. Il pane ha una funzione importante nell'alimentazione degli schiavi come ha sottolineato R. Etienne, *Les rations alimentaires des esclaves de la «familia rustica» d'après Caton*, in *Index*, 10, 1981, 66 ss.

³¹ La fase finale dell'attività produttiva del fondo che produce grano è la trebbiatura, così Colum. *de re rust.* 2.20.6 afferma: ... *Atque hoc supremum est aratoris emolumentum percipientium seminum, quae terrae crediderit*.

Nerazio in una lettera indirizzata ad Aristone riportata da Ulpiano, in D. 19.2.19.2 (Ulp. 32 *ad ed.*), elenca gli oggetti formanti parte dell' *instrumentum fundi* che il titolare del fondo dovrà prestare al colono per permettergli lo svolgimento del suo lavoro: la produzione dell'olio. Il brano è importante nella nostra ricerca perché nell'elenco sono identificate le cose di cui è composto l' *instrumentum fundi*:

Illud nobis videndum est, si quis fundum locaverit, quae soleat instrumenti nomine conductori praestare, quaeque si non praestet, ex locato tenetur. et est epistula Neratii ad Aristonem dolia utique colono esse praestanda et praelum et trapetum instructa funibus, si minus, dominum instruere ea debere: sed et praelum vitiatum dominum reficere debere. quod si culpa coloni quid eorum corruptum sit, ex locato eum teneri. fiscos autem, quibus ad premendam oleam utimur, colonum sibi parare debere Neratius scripsit: quod si regulis olea prematur, et praelum et suculam et regulas et tympanum et cocleas quibus relevatur praelum dominum parare oportere. Item aenum, in quo olea calda aqua lavatur, ut cetera vasa olearia dominum praestare oportere, sicuti dolia vinaria, quae ad praesentem usum colonum picare oportebit. haec omnia sic sunt accipienda, nisi si quid aliud specialiter actum sit³².

Prima di spiegare il contenuto del brano dobbiamo notare l'esistenza di un interscambio epistolare tra Aristone e Nerazio come già evidenziato anche in altri testi³³. La lettera in esame ha la particolarità che, a differenza degli altri brani³⁴ in cui il pensiero del primo giurista è condiviso dal secondo, nel presente passo è Aristone a chiedere a Nerazio una delucidazione intorno a una materia di cui sembra particolarmente esperto, probabilmente perché provenendo da una famiglia produttrice di olio di altissima qualità (*oleum ex albis ulivis*)³⁵, aveva acquistato una conoscenza ampia sull'argomento.

³² F. Eisele, *Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen*, in ZSS. 10, 1889, 311, pensa sia interpolata l'ultima frase 'haec-actum sit', tesi condivisa da Mommsen nella sua edizione del Digesto, *ad h.l.* nt. 12, ma riteniamo adeguato il pensiero di Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II cit., 64, nt. 185, il quale sostiene che tale parte del testo ricorda una clausola espressa nel contratto che potrebbe essere attribuita allo stesso Ulpiano.

³³ Come ricorda anche Paolo, D. 20.3.3 (Paul. 3 *quaest.*): *Aristo Neratio Prisco scripsit ... e forse anche Pomponio*, in D. 40.4.46 (Pomp. 7 *ex var. lection.*): *Aristo Neratio Appiano rescripsit ...*

³⁴ Cfr. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I, cit., 61 ss., 766 ss.

³⁵ Infatti, Nerazio proveniva da una famiglia della nobiltà terriera di *Saepinum*, città sannitica: come ricorda Plin. *nat.* 15.3, il migliore olio si produceva in Italia, nel *Samnium*, e specificamente nel territorio di *Venafrum* e a quella sua zona da cui si ricavava l'olio liciniano, per cui è diventata di gran pregio anche l'oliva licinia: ... *Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italia et toto orbe, maxime agro Venafrano eiusque parte quae Licinianum fundit oleum, unde et Licinae gloria precipua olivae ...* Intorno all'argomento vedere I.M. Iasiello, *Samnium. Assetti e trasformazioni di una provincia dell'Italia tardoantica*, Bari 2007, 70 ss.

Nerazio nella sua lettera spiega gli obblighi contrattuali tra il proprietario del fondo e il colono³⁶; tuttavia l'aspetto più rilevante nella nostra ricerca consiste nell'elencare gli oggetti formanti parte l'*instrumentum fundi*³⁷ i quali trovano conferma in altri testi letterari in cui si spiega quali elementi fossero necessari per la produzione dell'olio in un fondo destinato a tale scopo³⁸: le giare o conte-

³⁶ Corrisponde a un contratto per la lavorazione delle olive e non per la loro raccolta, probabilmente il giurista ripropone un modello contrattuale già in uso nelle terre dei suoi antenati e ancora utilizzato da lui stesso. Altre proposte di formulari giuridici si trovano in Cato *de agri cult.* 144 (*lex oleae legendae*) e 145 (*lex oleae faciundae*), ma la diversità di contenuto del secondo contratto catoniano con il neraziano non è dovuta alla diversità del momento storico, ma soltanto agli aspetti di cui le parti abbiano intenzione di regolare.

³⁷ In questo senso M. Bretonne, *I fondamenti del diritto romano. Le cose a la natura*, Roma-Bari 2001, 13, afferma che «non era semplice definire l'*instrumentum*, e determinare il contenuto; ma era necessario offrirne un modello, perché l'interpretazione dei negozi giuridici, e della volontà che vi si manifestava, aveva bisogno di un criterio orientativo». Dobbiamo notare infatti che le cose elencate nella lettera riguardano la trasformazione del frutto in olio e non l'attrezzatura necessaria per l'aratura, potatura e raccolta delle olive presente nel fondo. Su questa prima parte del processo produttivo Cato *de agri cult.* 10.1 riporta gli elementi necessari per attrezzare un oliveto di 240 iugeri: *quo modo oleum, agri iugera CCXL, instruere oporteat: vilicum, vilicam, operarios quinque, bubulcos III, asinarium I, subulcum I, opilionem I: summa homines XIII. Boves trinos, asinos ornatos clitellarios qui stercus vectent tris, asinum molarium I, oves C.* Comunque la lista di Nerazio per la produzione di olio non è completa come si osserva nel brano di Catone riportato nella nota successiva, nello stesso senso B.W. Frier, *Law, Technology and Social Change*, in *ZSS.* 96, 1979, 208 ss., ma non condividiamo la tesi dello studioso a p. 212 ss., in cui sostiene che l'attrezzatura per la pressatura ricordata da Nerazio non corrisponda al suo momento storico, perché, sebbene tali oggetti sono ricordati da Cato *de agri cult.* 10.2, gli stessi ancora saranno usati in età antonina per ottenere olio secondo un metodo tradizionale. Una proposta per la sua preparazione si trova in Colum. *de re rust.* 12.52.10. Ligios, nel suo ultimo lavoro, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013, 8 nt. 16, afferma che la frase finale del brano: *haec omnia sic sunt accipienda, nisi si quid aliud specialiter actum sit* suggerisca «l'ipotesi che questo 'corredo ridotto' che deve essere prestato insieme al fondo dato in locazione avesse una sorta di contenuto 'standard', formato soprattutto da grosse attrezzature per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli, pur potendo eventualmente le parti disporre in maniera diversa».

³⁸ Cato *de agri cult.* 10.2 in relazione allo stesso oliveto di 240 iugeri: 5 vasi per la lavorazione dell'olio complete di accessori (*vasa olearia instructa iuga quinque*), una caldaia della capacità di 30 quadrantalia e il suo coperchio (*henum quod capiat quadrantalia XXX, operculum aheni*), 3 uncini di ferro (*uncos ferreos III*), 3 brocche per l'acqua (*urceos aquarios III*), 2 imbuti (*infidibula II*), una caldaia della capacità di 5 quadrantali (*ahenum quod capiat quadrantalia V*), 3 uncini non di ferro (*uncos III*), un catino piccolo (*labellum pollulum I*), 2 anfore di olio (*amphoras olearias II*), un'urna da 50 emine (*urnam quinquagenariam unam*), 3 casseruole (*trullas tris*), un secchio per l'acqua (*situlum aquarium I*), un catino di metallo (*pelvim I*), un vaso (*matellionem*), una bacinella (*trullium*), una piccola padella (*scutriscum*), un vaso diverso al precedente (*matellam*), un annaffiatoio (*nassiternam*), un braciere (*trullam*), un candelabro (*candelabrum*), un recipiente di mezzo litro (*sextarium*)... Gli altri elementi nel brano che non abbiamo riportato non corrispon-

nitore a forma globulare per conservare l'olio (*dolia*), il torchio o palo pressore (*praelum*), il frantoio munito di funi (*trapetum instructa funibus*), panierini per spremere le olive (*fiscos autem, quibus ad premendam oleam utimur*), torchio, argano, dischi, ruote e viti (*praelum et succulam et regulas et tympanum et cocleas*), la caldaia (*aenum*), vasi destinati all'olio (*vasa olearia*), come ad esempio le giare usate per il vino (*dolia vinaria*).

Nerazio in D. 33.7.18.2 aveva escluso nell'*instrumentum* l'asina utilizzata nel mulino così come la macina, ma paradossalmente, in D. 19.2.19.2, il giurista incorpora nel concetto elementi che svolgono la stessa funzione: la frantumazione. La ragione di tale diversità può essere spiegata nel risultato finale della produzione, nel primo caso, dopo la trebbiatura del grano si procede alla vendita come ricorda Varrone, *de re rust.* 1.53: *messi facta, spicilegium venire oportet* ..., nel secondo, la raccolta delle olive non esaurisce il processo produttivo, ma richiede un passo successivo consistente nella concitura dopo la vendita per la consumazione a tavola come ricorda Catone, *de agri cult.* 117 e 118 o nella trasformazione in olio, infatti anche in Catone, *de agri cult.* 10, quando spiega come si deve attrezzare un oliveto di 240 iugeri include oggetti destinati a tale lavoro.

Abbiamo visto precedentemente come Nerazio, in D. 33.7.12.35, incorporasse nel *fundus instructus* i *mancipia*, non soltanto quelli con la funzione di coltivare o custodire la villa, ma anche quelli che erano al servizio dello stesso *pater familias*: *mancipia non solum ad cultum custodiamve villae, sed etiam quae ut ipsi patri familias in ministerio ibi essent*.

I termini *non solum* e *sed etiam* dimostrano, a nostro parere, come il giurista, nella determinazione del contenuto del *fundus instructus*, avesse in mente non soltanto gli schiavi incorporati nell'*instrumentum fundi*, ma anche altri con un compito diverso. Tale constatazione ci permette di supporre che secondo Nerazio, i *mancipia*, per poter essere incorporati nel concetto di *instrumentum*, avrebbero dovuto svolgere almeno una di queste due funzioni: coltivare la terra o custodire la villa.

In relazione al *fundus instructus*, tra i diversi tipi di schiavi destinati a custodire la villa, abbiamo citato il *saltuarius*, schiavo sorvegliante del fondo o guardaboschi. In relazione a tale figura Ulpiano, in D. 33.7.12.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*),

dono specificamente alla trasformazione di olive in olio. Sull'argomento vedere H. Blümner, *Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern*, I, Leipzig-Berlin 1912, 610 ss.; M. Besnier, s.v. *olea, oleum*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, IV.1, Paris 1877, 162 ss.; A.G. Drachmann, *Ancient Oil Mills and Presses*, København 1932, 1 ss.; gli autori citati da Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura* cit., 243, ma soprattutto la bibliografia di A. Browman, A. Wilson, *Olive Oil Production and Trade Bibliography*, in *The Oxford Roman Economy Project*, Oxford, scaricabile da Internet.

ricorda le posizioni giurisprudenziali nella determinazione delle sue funzioni per poterlo ritenere incorporato nella nozione di *instrumentum*:

Saltuarium autem Labeo quidem putat eum demum contineri, qui fructuum servandorum gratia paratus sit, eum non, qui finium custodiendorum causa: sed Neratius etiam hunc, et hoc iure utimur, ut omnes saltuarii contineantur.

Evidentemente il *saltuarius* non partecipa all'attività produttiva del fondo, ma Labeone, rendendosi conto dell'importanza della sorveglianza dei frutti, riterrà lo schiavo incaricato di tale compito nell'*instrumentum*, per evitare, in questo modo, il furto dei frutti coltivati. Nerazio sarà ancora più meticoloso, perché, nell'agricoltura intensiva la vigilanza non si può limitare soltanto al *fructus*, ma dovrà includere anche la terra in cui la semina germoglia. I termini *eum non, qui finium custodiendorum causa* del brano sembrerebbero attribuiti a Labeone, ma, secondo noi, è possibile anche un'altra interpretazione: Ulpiano avrebbe aggiunto tale frase per sottolineare l'evoluzione del pensiero labeoniano in età di Traiano, così, sotto tale la prospettiva, la tesi neraziana non sarebbe stata in contraddizione con la precedente, ma soltanto un ampliamento della stessa.

Un altro problema in materia di legato *cum instrumento* affrontato da Nerazio è ricordato da Paolo in D. 33.7.24 (Paul. 3 *ad Nerat.*):

Fundus, qui locatus erat, legatus est cum instrumento: instrumentum, quod colonus in eo habuit, legato cedit. Paulus: an quod coloni fuit an tantum id quod testatoris fuit? et hoc magis dicendum est, nisi nullum domini fuit.

Il testatore lascia in legato un *fundus cum instrumento* locato ad un colono³⁹ e Nerazio riterrà l'*instrumentum*, utilizzato dal colono per lavorare il fondo, parte del legato. Questa posizione certamente potrebbe causare perplessità perché, esistendo una *locatio conductio*, il locatore non diventerebbe titolare degli attrezzi del colono. D'altra parte, però, dobbiamo ricordare la facoltà del titolare del fondo, in base al contratto stabilito, di prendere in pegno le cose dell'affittuario per garantire i canoni del fondo⁴⁰; perciò, secondo la nostra opinione, l'affermazione del giurista si dovrebbe interpretare nel senso che, così come il testatore avrebbe avuto diritto al possesso degli attrezzi nel caso in cui non fosse

³⁹ Sul rapporto tra il proprietario del fondo e il colono Colum. *de re rust.* 1.7 e la dottrina citata da G. Giliberti, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, 1 ss.

⁴⁰ Gai 4.147 trattando dell'editto Salviano richiama una clausola del contratto in cui il colono conveniva che fossero in pegno le sue cose per i canoni del fondo: *interdictum quoque, quod appellatur Salvianum, adipiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset*. Sull'argomento O. Lenel, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1927³, 490 ss.

stato pagato il canone, anche il legatario avrebbe avuto lo stesso diritto di cui godeva il *de cuius* in base al contratto di locazione (*legato cedit*).

Inoltre Paolo ricorda che gli attrezzi usati dal colono per lavorare la terra non necessariamente sarebbero dovuti appartenere allo stesso colono, ma al proprietario del fondo: ciò indica chiaramente l'applicazione della tesi neraziana nel primo caso giacché nella seconda ipotesi la soluzione sarebbe stata evidente⁴¹.

III. Domus instructa

Dopo aver affrontato lo studio del *fundus instructus* e del *fundus cum instrumento*, risulta più facile capire il contenuto del legato di *domus instructa* nel pensiero di Nerazio. Il pensiero del giurista viene confermato da Ulpiano, in D. 33.7.12.43 (Ulp. 20 *ad Sab.*), dove è ricordata una sua lettera, indirizzata al fratello, in cui esprime un parere su tale problematica:

Idem respondit (Papiniano) domo instructa legata mensas eboreas et libros non contineri: sed et hoc falsum est: nam omne, quidquid in domo fuit, quo instructor ibi esset pater familias, continebitur, suppellectilem autem patris familiae instrumentum esse nemo dubitat. denique Neratius libro quarto epistularum Marcello fratri suo respondit et vestem domus instructae legato contineri: maxime, inquit, in proposita specie: proponebatur enim, qui legaverat, argentum et rationes excepisse: nam qui haec, inquit, excepit, non potest non videri de ceteris rebus, quae in ea essent, sensisse. sed et ipse Papinianus eodem libro responsorum ait patrem mercatorem ac faeneratorem, qui duos filios totidemque filias heredes instituerat, ita legasse: 'filiis maribus domum meam instructam do lego darique iubeo': merces et pignora an contineantur, quaeri posse: sed facilem iudici voluntatis coniecturam fore ceteris patris facultatibus examinatis.

Ulpiano ricorda la tesi di Papiniano del libro settimo *responsorum*⁴² in cui avrebbe negato l'inclusione di tavoli di avorio e libri nel legato di *domus instructa*. Come abbiamo visto precedentemente nel concetto di suppellettile esisteva una controversia giurisprudenziale tra Celso, Pomponio e Paolo riguardo all'inclusione di oggetti fatti di materiali preziosi. Secondo il primo giurista citato,

⁴¹ Diversamente Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II cit., 31 ss., interpreta il testo nel senso che Paolo sia contrario al pensiero di Nerazio ma non vediamo ragioni per condividere tale tesi. Il brano è stato analizzato anche da Voci, *Diritto ereditario romano*, II cit., 280 e Giliberti, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato* cit., 106 ss.

⁴² Ulpiano inizia il riferimento all'opera di Papiniano in D. 33.7.12.23: *Papinianus quoque libro septimo responsorum ait ...*, poi continua nei paragrafi 37-43 e 45-47; cfr. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I, cit.

riconoscendo le abitudini della *nobilitas* romana del suo tempo, in cui esisteva una maggiore attenzione per il lusso, riteneva tale possibilità (D. 33.10.7.1); Pomponio era contrario (D. 33.10.1) mentre Paolo condivideva la posizione celsina (D. 33.10.3 e 5). Di conseguenza, siccome l'avorio era un materiale prezioso⁴³, sembrerebbe evidente che Papiniano condividesse la tesi di Pomponio, mentre Ulpiano sarebbe stato d'accordo con Celso e Paolo.

Papiniano avrebbe negato l'inclusione dei tavoli d'avorio nel legato di *domus instructa* poiché a suo parere tali oggetti non formavano parte del concetto di suppellettile. Lo stesso ragionamento inoltre spiegherebbe la ragione per cui non avrebbe incluso i libri nel legato di *domus instructa*: questi, allo stesso modo degli oggetti preziosi, non avrebbero formato parte della suppellettile⁴⁴. In conclusione, per Papiniano la *domus instructa* includeva, oltre alla cosa principale, la suppellettile⁴⁵. Ulpiano non condivideva tale tesi (*sed et hoc falsum est*), perché gli oggetti di materiali pregiati sarebbero rimasti utensili e, sebbene la suppellettile non comprendesse i libri, la *domus instructa* li avrebbe incorporati in quanto si trovavano nella casa a disposizione del *pater familias* (*nam omne, quidquid in domo fuit, quo instructor ibi esset pater familias, continebitur*) allo stesso modo del resto degli utensili del *pater familias* conosciuti con il nome di *supellex* (*suppellectilem autem patris familiae instrumentum esse nemo dubitat*).

Dopo il discorso di Papiniano, nel testo analizzato viene riportato il contenuto della famosa lettera di Nerazio scritta al fratello Marcello⁴⁶, il quale aveva presentato una *quaestio* al giurista sul contenuto del legato di *domus instructa*.

⁴³ Già al tempo di Plinio il Vecchio l'avorio a Roma era diventato molto raro per causa del lusso eccessivo come ricorda in *nat.* 8.4: ... *etenim rara amplitudo iam dentium praeterquam ex India reperitur; cetera in nostro urbe cessere luxuriae*. Sul punto A. Jacob, s.v. *ebur*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, II.1, Paris 1892, 444 ss.

⁴⁴ Anche Paolo, in D. 33.10.3.2 (Paul. 4 *ad Sab.*), esclude i libri dalla suppellettile così come le scatole e gli armadi in cui fossero collocati: ... *sed sunt qui recte putant capsas et armaria, si librorum ... parata sint, non esse in suppellectili, quia ne hae quidem ipsae res, quibus adtributae essent, suppellectilis instrumento cederent*.

⁴⁵ Lo stesso criterio è applicato da Papiniano quando affronta il *fundus instructus*. Il giurista, infatti, nella stessa opera, in D. 33.7.12.46, analizza un'ipotesi d'interpretazione della volontà del testatore, il quale, oltre a concedere in legato il *fundus instructus*, avrebbe aggiunto nella sua disposizione la frase '*cum supellectili vel mancipis vel una aliqua re, quae nominatim espressa non erat*' concludendo Papiniano: *non videri minutum, sed potius ex abundantia adiectum*.

⁴⁶ *M. (Hirrius) L. Neratius Marcellus* nato circa il 62 d.C., fratello di Nerazio Prisco, console nel 95 d.C., per la prima volta, legato imperiale della Britannia nel gennaio 103 e console nel 129 d.C., per la seconda volta, citato da Plinio, *ep.* 3.8.1, ha avuto come padre adottivo *M. Hirrius Fronto Neratius Pansa*. Suo figlio è stato probabilmente il console *L. Neratius Corellius Pansa* del 122 d.C. Su questo argomento Camodeca, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus* cit., 32 ss. Tesi confermata dallo stesso autore, *Il giurista L. Neratius Priscus Cos. Suff. 97 nuovi dati su carriera e famiglia* cit., 299 e 311, e L. Vidman, s.v. *L. Neratius Marcellus*, in *Prosopographia Imperii Romani*, V.3, Berolini 1987, 342 ss.

Non sappiamo se il *frater* fosse l'erede, il legatario o se invece il caso riguardasse un amico, ma dalla citazione di Ulpiano la *quaestio* si presenta in questo modo: il testatore aveva lasciato in legato una *domus instructa* escludendo l'argento e i conti. La questione che emerge dal brano consisteva nel determinare se i vestiti facessero parte del *legatum*. Per continuare quest'analisi, dobbiamo ricordare il pensiero di Nerazio in relazione al *fundus instructus* (D. 33.7.12.35). Il giurista elencava gli elementi esistenti soprattutto nella villa, e, siccome la differenza con la *domus* era minima (la prima si trovava in campagna e la seconda in città), non riteniamo esistano ostacoli per applicare le conclusioni precedenti alla *domus instructa*. Pertanto, tra gli oggetti incorporati alla casa avremmo dovuto trovare la suppellettile, i vini e gli schiavi, non soltanto quelli destinati alla custodia della *domus*, ma anche quelli al servizio dello stesso *pater familias*; inoltre, sarebbero da includere tutti gli oggetti appartenenti al testatore quando era ancora in vita che servivano alla sua comodità, come sarebbe stato il caso, secondo noi, dei libri e degli armadi in cui questi fossero collocati. Come intuibile, la risposta del giurista sarebbe stata a favore, perché, se questo tipo di legato avesse incluso tutto quello che si trovava nella casa (*de ceteris rebus, quae in ea essent*) evidentemente anche i vestiti avrebbero formato parte del legato. La soluzione di Nerazio non cambia per l'esclusione dell'argento e dei conti della *domus instructa* da parte del testatore (*argentum et rationes excepisse*), ma anzi, rinforza la sua posizione (*maxime*).

Trattando il *fundus instructus* abbiamo fatto notare come parte della giurisprudenza avrebbe incluso nel concetto di suppellettile oggetti preziosi, senza essere in grado di determinare se Nerazio condividesse o no tale tesi. Nel caso in cui fosse stato di tale parere (semberebbe di sì perché in caso contrario Ulpiano avrebbe dovuto sottolineare la sua non condivisione del pensiero di Nerazio visto che poi riporta il contenuto della sua lettera), sorge una questione non spiegata nel brano: gli oggetti in argento destinati al uso del *pater familias* sarebbero stati esclusi dal legato o invece avrebbero dovuto formare parte dello stesso? Secondo la nostra opinione Nerazio sarebbe stato del secondo parere, perché se per il giurista una *domus instructa* includeva (così come nel *fundus instructus*) tutti gli oggetti considerati come suppellettile che permettevano al legatario la facoltà di soggiornare in maniera comoda allo stesso modo di come lo aveva fatto il testatore quando era in vita, questo avrebbe significato una predisposizione a considerare anche gli utensili personali d'argento nel presente legato come ad esempio quelli destinati a mangiare e bere (*argentum escarium et potorium*⁴⁷).

⁴⁷ Come avrebbe considerato Paolo in D. 33.10.3.3 (Paul. 4 *ad Sab.*): *Vitrea escaria et potoria in suppellectili sunt ... nam et pelves argenteas et aquiminalia argenteae ... argentea et mensas et ... in suppellectili esse non dubitatur ...*

La nostra posizione potrebbe trovare come ostacolo la tesi autorevole di Alfeno in D. 34.2.28 (Alfen. 7 dig.)⁴⁸, giurista precedente a Nerazio, il quale avrebbe considerato il legato dell'*argentum usus sui* (sc. *testatoris*) *causa paratum* come quello che aveva come contenuto gli oggetti di argento del *pater familias* usati esclusivamente per soddisfare i bisogni personali come ad esempio quello di alimentarsi, escludendo, in questo modo, i tavoli argentati ed altro bene di questo materiale riservati a funzioni di divertimento ed altre di rappresentanza. Tuttavia il caso di Nerazio è diverso perché il brano escludeva dal legato solo l'*argentum* e i conti (*argentum et rationes excepiisse*) e non quello indicato da Alfeno, ovvero l'*argentum usus sui* (sc. *testatoris*) *causa paratum*.

A questo punto, dobbiamo determinare il tipo d'argento⁴⁹ escluso dal legato secondo la volontà del testatore. Nel caso affrontato probabilmente era quello che si trovava nella casa ma che non formava parte della *domus instructa*; cioè quello chiaramente identificabile, collocato ad esempio in un armadio destinato a tale scopo (l'*argentarium*), come ricorda Ulpiano, *libro vicesimo ad Sabinum* in D. 34.2.19.8:

Lectum plane argenteum vel si qua alia supellex argentea fuit, argenti appellatione non continetur, si numero argenti habita non est, ut in iunctura argentea scio me dixisse, quod non in argentario pater familias reponebat. sed nec candelabra nec lucernae argenteae vel sigilla, quae in domo reposita sunt, vel imagines argenteae argenti appellatione continebuntur, nec speculum vel parieti adfixum vel etiam quod mulier mundi causa habuit, si modo non in argenti numero habita sunt.

⁴⁸ *Cum in testamento alicui argentum, quod usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus causa videretur paratum esse, utrumne id argentum, quod victus sui causa paratum pater familias ad cotidianum usum parasset an et si eas mensas argenteas et eius generis argentum haberet, quo ipse non temere uteretur, sed comodare ad ludos et ad ceteras apparationes soleret. et magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri.*

⁴⁹ Nerazio non spiega il tipo d'argento escluso nel legato come accade nel brano di Ulpiano riportato successivamente. Le fonti riferiscono l'*argentum escarium et potorium* (vedere nota precedente), l'*argentum factum* (lavorato) definito da Ulpiano, in D. 34.2.27.6 (Ulp. 44 *ad Sab.*) come quello che non si trova in pasta, né in lamine né coniato e non forma parte della suppellettile, né degli oggetti di toeletta o di ornamento: *argentum factum recte quis ita definierit, quod neque in massa neque in lamna, neque in signato neque in supellectili neque in mundo neque in ornamentis insit*. L'*argentum infectum* (non lavorato) citato da Ulpiano, D. 34.2.19 pr. (Ulp. 20 *ad Sab.*), formerebbe parte del legato d'argento insieme al *factum*: *cum ... argentum legatum est ... legato continetur sive factum sive infectum*. L'*argentum fractum vel collisum* (criterio applicato anche all'oro) non sarebbe stato considerato tra l'*argentum factum* ma nell'*argentum infectum* come aveva affermato Servio, citato in D. 34.2.27.3 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *cui aurum vel argentum factum legatum est, si fractum aut collisum sit, non continetur: Servius enim existimat aurum vel argentum factum id videri, quo commode uti possumus, argentum autem fractum et collisum non incidere in eam definitionem, sed infecto contineri*. L'argento a cui avrebbe fatto riferimento Nerazio era evidentemente il *factum* e l'*infectum*.

Relazionando il presente brano con la lettera di Nerazio, potremmo ipotizzare che, nel caso in cui il testatore avesse avuto nella casa un armadio in cui fossero stati collocati oggetti d'argento, l'esclusione dell'argento nel legato della *domus instructa* avrebbe significato l'impossibilità del legatario di pretendere gli oggetti d'argento conservati nell'*argentarium*, ma non gli altri dello stesso metallo considerati nel 'concetto' di suppellettile, accuratamente enumerati da Ulpiano. La situazione sarebbe stata diversa se fosse mancato l'*argentarium* come ricorda Astolfi⁵⁰, perché le condizioni economiche del testatore, la classe sociale a cui apparteneva e le sue consuetudini di vita sarebbero tali, che questi avrebbe usato le suppellettili d'argento soltanto in casi eccezionali.

Secondo Nerazio il legato della *domus instructa* avrebbe dovuto includere i vestiti esistenti nella casa, ma se gli stessi avessero contenuto argento, sotto forma di bottoni, il metallo si sarebbe dovuto comprendere nella cosa principale come ricorda D. 34.2.19.5 (Ulp. 20 *ad Sab.*) in un'ipotesi analoga: ... *clavi aurei et purpurae pars sunt vestimentorum*. Tali considerazioni, secondo noi, farebbero pensare all'ipotesi per cui, sebbene il testatore avesse escluso l'argento nel legato di *domus instructa*, l'onorato avrebbe avuto la possibilità di ottenere oggetti di argento come in certi casi specifici discussi precedentemente.

Vorremmo per ultimo sottolineare il modo di ragionare di Nerazio nella determinazione del contenuto del legato nella presente materia: se il testatore avesse escluso nel legato oggetti che si trovano nella casa, tutti i restanti sarebbero stati considerati parte della *domus instructa* (*nam qui haec, inquit, exceptit, non potest non videri de ceteris rebus, quae in ea essent, sensisse*). Tale criterio si potrebbe applicare, secondo noi, a tutti i casi analoghi come il *fundus instructus* e la *taberna instructa*.

Dopo avere riportato il contenuto della lettera neraziana, Ulpiano introduce un'altra questione, affrontata da Papiniano nello stesso libro dei suoi responsi, in cui il *pater* avrebbe avuto la professione di commerciante o usuraio. Siccome il giurista inizia con il termine avversativo *sed*, sembrerebbe perciò che tale particolarità non fosse esistita nel caso precedente. Su questo aspetto soltanto vorremmo sottolineare come Papiniano nella determinazione del legato della *domus instructa* abbia preso in considerazione il contenuto del testamento nella sua integrità per determinare così l'effettiva volontà del *de cuius* sulla problematica oggetto d'analisi.

⁵⁰ Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* II, cit., 171.

IV. *Instrumentum tabernae*

Il termine *taberna* in origine aveva avuto il significato di edificio di qualunque tipo idoneo ad essere abitato o un luogo chiuso con tavole, come ricorda D. 50.16.183 (Ulp. 27 *ad ed.*): *'Tabernae' appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur*. La parola era diventata durante il periodo dell'età classica la sede di diverse attività commerciali, alimentari, artigianali, professionali o di servizi⁵¹. Nei paragrafi precedenti risulta evidente come nel *legatum* di un *fundus instructus* e della *domus instructa* fosse incorporato il podere in cui veniva svolta l'attività agricola o il luogo adatto al soggiorno; perciò, allo stesso modo, nel legato di *taberna instructa*, si dovrà includere il luogo in cui veniva esercitata l'attività commerciale, come anche tutti gli oggetti e schiavi necessari per il suo sviluppo⁵². Secondo le conclusioni precedenti, inoltre se ci fossero stati dubbi sull'incorporazione di un determinato oggetto in questo tipo di legato, ad avviso di Nerazio, sarebbe stato applicato analogamente il criterio enunciato in D. 33.7.12.43: *nam qui haec, inquit, excepit, non potest non videri de ceteris rebus, quae in ea essent, sensisse*.

Il giurista traiano si sofferma soprattutto sul significato dell'*instrumentum tabernae* nel secondo libro dei suoi responsi in D. 33.7.23:

Cum quaeratur, quod sit tabernae instrumentum, interesse, quod genus negotiationis in ea exerceri solitum sit.

Nerazio giustamente osserva come nella determinazione dell'*instrumentum* della *taberna* sia opportuno (*interesse*) conoscere l'attività negoziale della stessa: *genus negotiationis*. Pertanto nella *taberna popina* sono inclusi la *cocta* (pentola per cibi cotti), la *calda* (calderone per l'acqua calda), mentre per la

⁵¹ Ad esempio Scevola, in D. 31.88.3 (Scaev. 3 *resp.*), ricorda la *taberna ferraria* (ferramenta), Ulpiano, in D. 18.1.32 (Ulp. 44 *ad Sab.*), la *taberna argentaria* (banchi e vendita di suppellettili in argento), Pomponio, in D. 1.2.24 (Pomp. *l.s. enchir.*), la *taberna lanionis* (carne e lana), Aristone nel riferimento di Ulpiano, in D. 8.5.8.5 (Ulp. 17 *ad ed.*), la *taberna casiarica* (formaggi), Papiniano, in D. 32.91.2 (Papin. 7 *resp.*), la *taberna purpuraria* (porpora, colorante molto pregiato).

⁵² Il significato di *taberna instructa* è spiegato in D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): *'Instructam' autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat*. P. Cerami, *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino 2002, 51 ss., traduce il brano in questo modo: assumiamo invero l'azienda come un complesso di beni ed uomini organizzati per l'esercizio dell'impresa. Su questo argomento per ultimo A. Campanella, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp., 28 ad ed.)*. *Profili terminologico-concettuali della definizione ulpiana di taberna instructa e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a.C. e il III d.C.*, in *Diritto @ Storia* 8, 2009, 1 ss.; Ligios, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana cit.*, 18 ss., 152 ss.

taberna vinaria gli *armaria*, *tabulae* o *mensae* e *sellae*. Specificamente nel caso della *taberna cauponia* (albergo) il giurista ritiene gli *institores* parte dell' *instrumentum* della stessa, come ricorda D. 33.7.13 pr.-1 (Paul. 4 *ad Sab.*):

Tabernae cauponiae instrumento legato etiam institores contineri Neratius existimat: sed videndum ne inter instrumentum tabernae cauponiae et instrumentum cauponiae sit discrimen, ut tabernae non nisi loci instrumenta sint, ut dolia vasa ancones calices trullae, quae circa cenam solent traici, item urnae aerae et congiaria sextaria et similia: cauponiae autem, cum negotiationis nomen sit, etiam institores. 1. Instrumento balneario legato etiam balneatorem contineri Neratius respondit.

Secondo Nerazio⁵³, il legato dell' *instrumentum* della *taberna cauponia* include nel suo contenuto anche gli *institores* (*Tabernae-existimat*). Ma dovrebbe essere osservato se non vi sia differenza tra *instrumentum* del locale dell' albergo e l' attrezzatura dell' azienda alberghiera, dato che rientrano nell' *instrumentum* del locale dell' albergo botti, vasi, bottiglie, coppe, cucchiai adoperati di solito per la cena, inoltre, brocche di rame equivalenti a mezza anfora, recipienti da 3 litri e $\frac{1}{4}$, da $\frac{1}{2}$ litro e simili (*sed-similia*). Invece, nell' attrezzatura dell' azienda alberghiera, intesa come *nomen negotiationis*, sono inclusi anche gli *institores* (*cauponiae-institores*). Inoltre Nerazio ha risposto che nel legato dell' *instrumentum* di una azienda di balneazione sono compresi anche i bagnini.

Vorremmo sottolineare l' inclusione del personale nell' *instrumentum* della *taberna* nel pensiero di Nerazio⁵⁴ allo stesso modo di come aveva fatto nel legato dell' *instrumentum fundi* (ad esempio in D. 33.7.12.4 incorporava il *saltuarius* che aveva il compito di custodire i confini). Paolo⁵⁵ invece preferisce distinguere

⁵³ Probabilmente nel libro secondo dei suoi responsi. In questo senso Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I cit., 776.

⁵⁴ Opinione affermata precedentemente da Servio e condivisa dalla giurisprudenza successiva, come ricordato da Pomponio, D. 33.7.15 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*), in cui il testatore, lascia in legato un mulino ed un albergo, e, senza usare la parola *instrumentum*, utilizza terminologia riconducibile allo stesso: *si ita testamento scriptum sit: 'quae tabernarum exercendarum instruendarum pistrini cauponiae causa facta parataque sunt, do lego', his verbis Servius respondit et caballos, qui in pistrinis essent, et pistores, et in cauponio institores et focariam, mercesque, quae in his tabernis essent, legatas videri.*

⁵⁵ Cerami, *Lezioni di diritto commerciale romano* cit., 55, non condivide la tesi della Ligios, «*Taberna*», «*negotiatio*», «*taberna cum instrumento*» e «*taberna instructa*» cit., 79 ss., nel senso che le parole *sed videndum* (attribuite a Paolo) dimostrano un diverso orientamento del giurista severiano alla tesi neraziana, il *sed* non avrebbe un valore avversativo-correttivo, secondo lo studioso, bensì esplicativo-rafforzativo; così «Paolo avrebbe soltanto precisato che per cogliere e valutare il significato e le implicazioni pratiche del rinvio neraziano al *genus negotiationis* occorreva distinguere fra *taberna*, intesa come puro e semplice locale e *taberna instructa*, intesa come

tra *instrumentum* del locale dell'albergo e l'attrezzatura dell'azienda alberghiera; nel primo caso sarebbero stati esclusi gli *institores* a differenza del secondo. Evidentemente per Nerazio l'*instrumentum* della *taberna cauponia* coincideva con l'attrezzatura dell'azienda alberghiera, nel suo complesso e non soltanto nel luogo; perciò il legatario, ad avviso del giurista, avrebbe ottenuto tutti gli oggetti destinati alla *negotatio*, tra cui anche gli *institores*, schiavi che vi lavoravano.

Ricordando la differenza tra il legato del *fundus instructus* e quello dell'*instrumentum fundi* sorge la questione del perché Nerazio in D. 33.7.13 pr. avesse trattato il legato dell'*instrumentum* della *taberna cauponia* e non della *taberna instructa*, visto che nel brano sembrerebbe esistere l'intenzione del testatore di trasmettere all'onorato l'azienda alberghiera nel suo complesso e non soltanto concedere gli oggetti e gli schiavi destinati all'attività commerciale. Probabilmente il *de cuius* non era il titolare del luogo in cui si trovava la *taberna*, ma soltanto degli schiavi e degli oggetti necessari per permettere la funzionalità dell'albergo, situazione per cui, la sua intenzione sarebbe stata la trasmissione dell'*instrumentum* al legatario per permettere la continuazione dell'attività imprenditoriale⁵⁶.

Nel caso del legato dell'*instrumentum* di una azienda di balneazione o *balnea meritoria*⁵⁷, allo stesso modo degli altri tipi di legati, sarebbero stati inclusi

azienda». Un cambio di opinione della Ligios in *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotatio nell'esperienza giuridica romana* cit., 4 ss. La tesi di Cerami è condivisibile, anche se, come si vedrà più avanti, il testatore non sarebbe stato il titolare del luogo, ma soltanto dell'*instrumentum* della *taberna*. La distinzione di Paolo non è pervenuta in *Paul. Sent.* 3.6.61: *instrumento cauponio legato ea debentur, quae cauponis usus parata sunt, velut vasa, in quibus vinum defunditur: escarai quoque et pocularia vasa debentur. Sane ministri earum rerum legato non cedunt*. Su questo problema vedere Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II cit., 31, il quale condivide la ricostruzione del pensiero di Paolo proposta da Voci, *Diritto ereditario romano* II cit., 278 ss.

⁵⁶ Infatti la *taberna* poteva essere stabilita in suolo pubblico come può costatarsi in D. 18.1.32 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *qui tabernas argentarias vel ceteras quae in solo publico sunt vendit, non solum, sed ius vendit, cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet*.

⁵⁷ Condivido l'uso del termine 'azienda di balneazione' come fa Cerami, *Lezioni di diritto commerciale romano* cit., 55, perché, se nel paragrafo precedente si trattava dell'*instrumentum* di una *taberna cauponia*, difficilmente il passo successivo avrebbe riferito un balneario ad uso privato del tipo riferito da Seneca, *dial.* 9.9.7: *... iam enim inter balnearia et thermas bybliotheca quoque ut necessarium domus ornamentum expolitur ...* Probabilmente nel frammento di Proculo, D. 8.2.13 pr. (Procul. 2 *epist.*), è considerata una azienda di balneazione quando un personaggio di nome Hiberò, l'avrebbe costruita nella sua *insula* usando una parete comune con il proprietario di un magazzino: *quidam Hiberus nomine, qui habet post horrea mea insulam, balnearia fecit secundum parietem communem ...* Nel glossario all'opera di Plinio, F. Trisoglio, *Epistulae*, II, Torino 1973, 1396, ricorda che i proprietari di bagni pubblici potevano essere persone di estrazione nobile, i quali li appaltavano ad altre per offrire il servizio al pubblico a modico prezzo. Probabil-

gli schiavi destinati alle mansioni di bagnini, i quali, oltre a gestire l'attività, avevano altri compiti, ad esempio raschiare con lo *strigilis*⁵⁸, i corpi dei clienti e portare il *linteum* (asciugamano)⁵⁹. Su questo punto anche Marciano, D. 33.7.17.2 (Marcian. 7 *inst.*), include i bagnini:

Instrumento balneatorio legato dictum est balneatorem sic instrumento contineri balneario, quomodo instrumento fundi saltuarium et topiariorum, et instrumento cauponio institorem, cum balneae sine balneatoribus usum suum praebere non possint.

Sembrirebbe probabile ritenere le parole *dictum est* come un chiaro ricordo del pensiero di Nerazio. Includere il bagnino infatti nell' *instrumentum* del balneario era stato affermato in D. 33.7.13.1, i *saltuarii* in D. 33.7.12.4; inoltre, dobbiamo ricordare che il giurista traiano, nel libro quarto delle epistole, citato da Ulpiano in D. 33.7.12.35, includeva nel *fundus instructus* gli schiavi destinati alla coltivazione e custodia della villa, tra cui sarebbero stati sottintesi i giardinieri (*topiarii*) i quali evidentemente formavano parte dell' *instrumentum fundi*.

Per Nerazio qualunque schiavo addetto al servizio dell'impresa di balneazione doveva essere incorporato nell' *instrumentum* così come in tutti i casi analoghi ricordati da Marciano e approfonditi nella presente ricerca; Paolo, infatti, in un'altra sede, in D. 33.7.14 (Paul. 2 *ad Vitell.*), in piena sintonia con il pensiero neraziano includeva anche il *fornacator* (accenditore di stufe): *continentur autem et fornacator*⁶⁰.

mente il testo di Nerazio avrebbe avuto come presupposto un testatore, non proprietario del *locus*, il quale concedeva in legato l' *instrumentum* dell'azienda di balneazione per permettere all'onorato di continuare a svolgere l'attività. Il termine usato per gli stabilimenti pubblici è *balnearia*, così E. Saglio, s.v. *balneum*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* I, Paris 1881, 652.

⁵⁸ Arnese curvo di corno o di metallo con cui i romani eliminavano l'olio spalmato nei bagni. Ricorda Suet. *Aug.* 80 l'uso eccessivo dello strigile da parte dell'imperatore: *sed et callis quibusdam ex prurigine corporis adsiduoque et vehementi strigilis usu plurifariam concretis ad impetiginis formam.*

⁵⁹ Oggetti appartenenti al legato del *instrumentum* di un stabilimento balneare si trovano elencati in *Paul. Sent.* 3.6.65, oltre al *balneator* troviamo gli *scamna* (sgabelli), *hypopodia* (forze si riferisce alle balconate *podia*?), *fistulae* (condotti di acqua), *miliaria* (pentole), *epitonia* (rubinetti), *rotae aquariae* (le ruote con cui si porta l'acqua dal fiume), *iumenta quoque quibus ligna deferuntur* (i cavalli portatori della legna per riscaldare l'acqua): *instrumento balneatorio legato balneator ipse et scamna et hypopodia, fistulae, miliaria, epitonia, rotae aquariae, iumenta quoque quibus ligna deferuntur legato cedunt.*

⁶⁰ Intorno al *fornacator* o *faber balnearius* così come tutto il personale lavorativo dell'azienda di balneazione rinvio a M. Wisseman, *Das Personal des antiken römischen Bades*, in *Glota* 61, 1984, 81 ss., e I. Nielsen, *Thermae et Balnea. The architecture and cultural history of roman public baths*, Aarhus 1990, 126 ss.

V. Riflessioni finali

Le brevi pagine dedicate al legato del *instrumentum* sotto la prospettiva neraziana hanno apportato riflessioni sul ruolo del giurista in questo tipo di *legatum*. Gli aspetti importanti del suo pensiero, secondo noi, sono identificabili in questi punti:

a. Nerazio, distaccandosi del pensiero di Labeone, corifeo della scuola a cui apparteneva (*libro primo πρῶτον a Paulo epitomatorum* in D. 33.7.5), condivide la tesi di Sabino e Cassio (D. 33.7.12.27, Ulp. 20 *ad Sab.*), in cui il concetto di *fundus instructus* sarà ritenuto più ampio rispetto a quello di *fundus cum instrumento*. L'ultima frase di Sabino e Cassio nelle loro annotazioni all'opera di Vitellio (citata in D. 33.7.12.27) spiega infatti la tesi di Nerazio sull'argomento: *omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset pater familias, instructo, inquit, continebuntur*.

b. Sebbene il *fundus instructus* fosse composto da diversi elementi tra cui la *villa* o il *praetorium*, questa ha una funzione centrale nel pensiero di Nerazio, non soltanto come nucleo di un'azienda agraria, ma soprattutto come residenza padronale in cui si trovano gli elementi necessari per permettere al legatario la stessa comodità di cui godeva il *de cuius* in vita (libro quarto delle sue epistole citato in D. 33.7.12.35, Ulp. 20 *ad Sab.*). Tale posizione non è dovuta al fatto che il giurista non abbia chiari i confini tra *instrumentum fundi* e *instrumentum patris familias*, piuttosto lo stesso riconosce il momento storico in cui vive dove i due tipi di *instrumenta* risultano imprescindibili.

c. Nerazio non era dello stesso parere del resto della giurisprudenza (Cascellio, Trebazio, Labeone, Giavoleno ed Ulpiano), che escludeva l'asina del mulino e la *mola* come parte dell'*instrumentum* del fondo (D. 33.7.18.2, Paul. 2 *ad Vitell.*). Il giurista lo riteneva probabilmente perché tali beni non intervenivano direttamente nella produzione agricola; comunque questi ultimi sarebbero stati inclusi nel concetto di *fundus instructus*.

Diversamente nella produzione di olio, il giurista traiano, in una lettera indirizzata ad Aristone (ricordata in D. 19.2.19.2, Ulp. 32 *ad ed.*), incorpora nell'*instrumentum* elementi che servono alla frantumazione perché la raccolta delle olive non esaurisce il processo produttivo, ma richiede un passo successivo consistente nella trasformazione delle olive in olio.

d. I *mancipia*, per essere incorporati nell'*instrumentum*, avrebbero dovuto svolgere due funzioni secondo Nerazio: coltivare la terra e custodire la villa. Il giurista, ricordato in D. 33.7.12.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*), avrebbe condiviso la tesi di Labeone, in cui il *saltuarius*, per formare parte del concetto, avrebbe dovuto provvedere alla sorveglianza dei frutti, e, aggiunge, inoltre, una funzione ac-

cezzata poi dalla giurisprudenza: la custodia dei confini. L'ampiamiento di prospettiva era dovuta all'agricoltura intensiva, pertanto la vigilanza non si limita soltanto al *fructus*, ma, include la terra in cui la semina germoglia.

e. Il legato *cum instrumento*, ad avviso di Nerazio (D. 33.7.24, Paul. 3 *ad Nerat.*), include l'*instrumentum*, utilizzato dal colono per lavorare il fondo, perché, secondo il giurista, così come il testatore avrebbe avuto diritto al possesso degli attrezzi nel caso in cui non fosse stato pagato il canone, anche il legatario avrebbe avuto lo stesso diritto di cui godeva il *de cuius* in base al contratto di locazione.

f. Il legato di *domus instructa* nel pensiero di Nerazio (D. 33.7.12.43, Ulp. 20 *ad Sab.*), ha come base di interpretazione il *fundus instructus*, perché, la differenza tra *villa* e *domus* è minima (la prima si trova in campagna e la seconda in città). Pertanto tutti gli oggetti appartenenti al testatore quando ancora era in vita e destinati alla sua comodità, corrispondono al legatario, come ad esempio il caso dei vestiti. Nel caso in cui il testatore avesse escluso espressamente nella disposizione oggetti esistenti nella casa, come l'argento e i conti (*argentum et rationes excepisse*), tutti i restanti avrebbero dovuto formare parte del legato, secondo un criterio applicabile a tutti i casi analoghi (*fundus instructus* e *taberna instructa*): *nam qui haec, inquit, excepit, non potest non videri de ceteris rebus, quae in ea essent, sensisse.*

g. Anche se non sono pervenuti i brani di Nerazio in relazione al legato di *taberna instructa*, sembra evidente, allo stesso modo del legato di un *fundus instructus* e della *domus instructa*, l'incorporazione del luogo in cui si esercita l'azienda commerciale e, se il *legatum* fosse stato l'*instrumentum tabernae*, si sarebbe dovuto conoscere, nella determinazione del suo contenuto, il tipo di attività svolto dal testatore in vita, criterio dichiarato dal giurista nel secondo libro dei suoi responsi in D. 33.7.23. Nei legati dell'*instrumentum* della *taberna cauponia* e dell'*instrumentum* di una azienda di balneazione, Nerazio, senza nessuna distinzione (come invece in D. 33.7.13 pr.-1, Paul. 4 *ad Sab.*), include nel suo contenuto gli schiavi che svolgono la funzione di *institores* nel primo caso e dei bagnini nel secondo, allo stesso modo dell'*instrumentum fundi*, in cui erano inclusi i *mancipia* destinati al lavoro del fondo, criterio condiviso da Marciano, in D. 33.7.17.2 (Marcian. 7 *inst.*).

Yuri González Roldán
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)
yurigonzalez2002@yahoo.com

